



**COMUNE DI BASELGA DI PINE'**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**NR. 18 dd. 28.03.2013**

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.): determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2013.**

L'anno duemilatredecim addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20,00** nella sala delle riunioni della Residenza Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è radunato il Consiglio Comunale, in riunione pubblica, **sotto la Presidenza del Consigliere Giovannini Alfonso** e nelle persone dei Signori Consiglieri:

	PRESENTE		PRESENTE
Grisenti Ugo - Sindaco	<u>si</u>	Sighel Massimo	<u>si</u>
Gottardi Walter	<u>si</u>	Mattivi Giorgio	<u>si</u>
Avi Giuliano	<u>no</u>	Anesi Sergio	<u>no</u>
Dallafior Luisa	<u>si</u>	Valentini Sandro	<u>si</u>
Grisenti Bruno	<u>si</u>	Rensi Claudio	<u>no</u>
Zenoniani Sandro	<u>si</u>	Dalsant Ambrogio	<u>si</u>
Giovannini Mirko	<u>si</u>	Cerato Marco	<u>si</u>
Marisa Tiziano	<u>si</u>	Dalcolmo Andrea	<u>si</u>
Avi Michela	<u>si</u>	Anesin Rinaldo	<u>si</u>
Nardon Andrea	<u>si</u>		

Con la partecipazione del Segretario Generale reggente dott.ssa Tatiana Lauriola.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 56 L.R. 04.01.1993 nr. 1 e 17, 27° comma, L.R. 23.10.1998 nr. 10, invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

**Deliberazione nr. 18 dd. 28.03.2013.**

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.): determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2013.**

Premesso

la proposta di deliberazione circa la determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria e della misura della detrazione per l'anno d'imposta 2013;

il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile del Funzionario Contabile rag. Anesi Lino;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria, stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014;

Atteso che il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44, recante modifiche alla predetta normativa;

Visto in particolare l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 che stabilisce: *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, i Comuni provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*. I regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con la deliberazione consiliare nr. 41 dd. 24.09.2012;

Rilevato che a termini dell'art. 13, commi 6, 7, 8, 9 e 9bis, del D.L. n. 201/2011:

- l'aliquota base è stabilita nella misura del 0,76%, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità per i comuni di ridurla fino al 0,1%;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Rilevato altresì che l'art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale sopra richiamati, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T. (nel quale

sono compresi tutti i comuni trentini), lasciando la facoltà alla provincia autonoma di Trento di assoggettarli all'imposta municipale propria nel rispetto del limite dell'aliquota stabilita;

Rilevato che, stante l'assenza di provvedimenti in merito, ad oggi tali fabbricati risultano essere esenti;

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso però non può essere disposta un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), con particolare riferimento all'art. 1, comma 380, che reca modifiche all'ordinamento dell'I.M.U.P., a decorrere dall'anno di imposta 2013, stabilendo:

- la soppressione della riserva allo Stato della metà del gettito dell'imposta calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%;
- la riserva allo Stato dell'intero gettito dell'imposta municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- la possibilità per il comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% anche per i predetti immobili classificati nel gruppo catastale D, restando in tal caso attribuito al bilancio comunale il gettito differenziale;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini,

Ritenuto, a compensazione della diminuzione del trasferimento provinciale sul fondo perequativo ed al fine di garantire l'equilibrio della parte corrente del bilancio, di confermare l'incremento dell'aliquota ordinaria nella misura di 0,04 punti percentuali rispetto all'aliquota di base, evitando il ricorso a manovre articolate sulle aliquote;

Vista la consiliare nr. 12 dd. 30.03.2012, di determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno 2012;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 nr. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, stabilendo la proroga di quelle in vigore l'anno precedente in caso di mancata approvazione entro il termine suddetto;

Visto altresì l'art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, che stabilisce *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno"*;

Ritenuto comunque di confermare espressamente per l'anno 2013 le aliquote dell'imposta municipale propria e la detrazione per abitazione principale in vigore nell'anno 2012, e precisamente:

- l'aliquota ordinaria nella misura dell'8 (otto) per mille;
- l'aliquota sul valore impositivo delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 4 (quattro) per mille;

- detrazione per abitazione principale nella misura di € 200,00;

Rilevato che per l'anno 2013 l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, stabilisce la proroga al 30.06.2013 del termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali;

Atteso che per i Comuni della Provincia di Trento, per effetto del Protocollo d'Intesa fra Provincia, Consorzio e Rappresentanza Unitaria dei Comuni sottoscritto in data 07.08.2002 ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 28.05.1999 nr. 4/L, tale termine è fissato al 31 dicembre di ogni anno;

Dato atto che, nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012 fra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie, è stato individuato nel 31 marzo 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 dei Comuni;

Rilevato, che per effetto di tale slittamento, anche i provvedimenti relativi ai tributi e alle tariffe possono essere adottati legittimamente entro il 31 marzo 2013, purché prima dell'approvazione del bilancio;

Visto in proposito l'art. 9 bis della L.P. 15.11.1993 nr. 36;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con DPReg. 1° febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

Visto lo Statuto comunale, con speciale riguardo all'art. 5, 6° comma;

Dopo dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

Su conforme invito del Presidente, di dichiarare altresì immediatamente eseguibile la presente al fine del rispetto dei termini degli adempimenti conseguenti;

Con voti 11 favorevoli, 6 contrari, su 17 presenti, palesemente espressi mediante alzata di mano, ed accertati, con l'ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente che ne proclama l'esito;

### **d e l i b e r a**

1. di determinare, per l'anno 2013, l'aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria (I.M.U.P.) nella misura dell'8 (otto) per mille;
2. di determinare, per l'anno 2013, l'aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
3. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale I.M.U.P., l'aliquota e la detrazione di cui ai precedenti punti 2 e 3, si applicano anche agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. di determinare che la detrazione di cui al punto 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento);
6. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP;
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di

esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 commi 13bis e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e s.m.;

9. provvedimento dichiarato separatamente, con voti 11 favorevoli, 6 contrari su 17 presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, DPR n. 01.02.2005 nr. 3/L (segue, a cura del Messo Comunale, la pubblicazione entro 5 giorni dalla data della presente e pertanto entro il 02.04.2013).

\* \* \*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 DPR n. 01.02.2005 nr. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

C18-2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Alfonso Giovannini

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
F.to dott.ssa Tatiana Lauriola

---

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Telematico del Comune [www.albocomunebaselgadipine.it](http://www.albocomunebaselgadipine.it) in data **02.04.2013** ai sensi dell'art. 32, legge 18.06.2009 nr. 69 e s.m.

Baselga di Pinè, li **02.04.2013**

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
F.to dott.ssa Tatiana Lauriola

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

| | Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 79, 4° comma, DPRReg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Baselga di Pinè, li **02.04.2013**

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
f.to dott.ssa Tatiana Lauriola

| | Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, a pubblicazione avvenuta, ai sensi art. 79, 3° comma, DPRReg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Baselga di Pinè, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
dott.ssa Tatiana Lauriola

---

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Baselga di Pinè, li \_\_\_\_\_

---

---